



**APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER AGGIORNAMENTO E
PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA SAGE X3 DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC”)**

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SOMMARIO

SOMMARIO..... 2

Articolo 1. Oggetto della fornitura..... 3

Articolo 2. Proprietà dei prodotti..... 4

Articolo 3. Durata contrattuale 4

Articolo 4. Corrispettivo 4

Articolo 5. Direttore dell’esecuzione del contratto 5

Articolo 6. Avvio dell’esecuzione del contratto 5

Articolo 7. Divieto di modifiche introdotte dall’Aggiudicatario 5

Articolo 8. Quinto d’Obbligo 5

Articolo 9. Collaudo e verifica di conformità 5

Articolo 10. Inadempimenti e penalità 6

Articolo 11. Pagamento delle fatture..... 7

Articolo 12. Garanzia definitiva..... 7

Articolo 13. Divieto di cessione del contratto. Subappalto 7

Articolo 14. Responsabilità e Danni a terzi 7

Articolo 15. D.U.V.R.I. [indicare costi ovvero qualora applicabile confermare la clausola sotto] **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Articolo 16. Eccezioni e riserve [Facoltativo qualora venga nominato un Direttore dell’esecuzione] 7

Articolo 17. Normativa di rinvio 8

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER AGGIORNAMENTO E PERSONALIZZAZIONE PIATTAFORMA SAGE X3

P R E M E S S E

Con l'appalto di cui al presente Capitolato, la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ("CNPADC"), persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, ha deliberato di affidare la fornitura di n. 150 giornate di *servizi professionali specialistici per aggiornamento e personalizzazione piattaforma SAGE X3*, che dovranno essere eseguiti puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente Capitolato e nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull'Aggiudicatario derivano dal combinato disposto del presente capitolato, della disciplina di gara nel suo complesso e dell'offerta economica presentata in gara dall'Affidatario e dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nel Contratto di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.

Qualora venisse riscontrata qualsiasi discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l'indicazione più favorevole alla CNPADC.

La CNPADC si riserva altresì di variare i termini della *fornitura* qui disciplinati qualora tali modifiche si rendano necessarie per sopravvenuti interventi di tipo amministrativo o normativo, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché dalla CNPADC.

Articolo 1. Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina l'appalto per l'affidamento di n. 150 giornate di *servizi professionali specialistici per aggiornamento e personalizzazione piattaforma SAGE X3* in dotazione alla CNPADC, composta dai seguenti moduli integrati:

- Contabilità Generale, Analitica e Budgettari
- Cespiti (fino a 10.000 cespiti)
- Banche
- Acquisti
- Stock
- CRM
- Produzione
- Legislazione Italiana-Lingua italiana
- Diritto d'uso piattaforma SAGE X3
- Portale Utente Grafico per ciascun utente corrente
- Sage Visual Processes TM

Le giornate di servizi professionali saranno svolte secondo le seguenti attività:

- attività relative alle parametrizzazioni e personalizzazione di applicazioni esistenti;
- secondo vari metodi, mezzi e modalità, in dipendenza dagli obiettivi, funzionali, o meno, richiesti dalla CNPADC. Sono comprese attività di integrazione, personalizzazione o parametrizzazione di componenti / packages / piattaforme di mercato;
- attività relative alla manutenzione evolutiva del software che riguarda l'introduzione di nuove funzioni, o l'evoluzione di funzioni preesistenti.

Inoltre, il fornitore dovrà disporre delle seguenti caratteristiche:

- certificazione ISO 9001:2015 relativa al campo di applicazione:
Progettazione, vendita consegna e manutenzione di soluzioni e prodotti gestionali informatici;
erogazione dei servizi di consulenza connessi
- accesso al codice sorgente del modulo per la gestione della Fiscalità Italiana;
- interfaccia diretta con la Casa Madre produttrice del software per lo sviluppo ed implementazione di personalizzazioni.

Articolo 2. Proprietà dei prodotti

La CNPADC acquisisce la titolarità esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale del Software, ivi inclusi i relativi codici sorgente.

Per quanto sopra, l'Aggiudicatario si obbliga a trasferire **in modo perpetuo** tutti i diritti di proprietà intellettuale del Software, titoli ed interessi riguardanti il Software (ivi inclusi i diritti di utilizzazione economica del Software anche ai sensi della Legge n. 633/41 e/o di ogni vigente disposizione di legge) - fatti salvi i diritti di terzi - e tutti i marchi, nomi e loghi utilizzati per, o in connessione con, il Software, tra cui:

- proprietà di tutti i supporti contenenti le copie del Software;
- tutti i diritti relativi alla documentazione, tutoriali, istruzioni e file guida e tutti gli altri documenti e articoli relativi al Software;
- tutti i diritti alle modifiche, accrescimenti, migliorie, lavori derivati e altri lavori basati in tutto o in parte sul Software;

Inoltre, l'Aggiudicatario assume ogni responsabilità, impegnandosi nel contempo a manlevare e tenere indenne la CNPADC, per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della CNPADC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La CNPADC si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

Articolo 3. Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di 3 anni (*tre/anni*) fino ad esaurimento del numero massimo di giornate previste da contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 4. Corrispettivo

Il corrispettivo sarà corrisposto mensilmente a consuntivo a fronte dell'approvazione da parte della CNPADC dei rapportini di intervento svolti.

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per la fornitura, ed ogni onere spesa e/o costo aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Articolo 5. Direttore dell'esecuzione del contratto

La CNPADC prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Articolo 6. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CNPADC per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CNPADC ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Articolo 7. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dalla CNPADC.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la CNPADC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della CNPADC.

Articolo 8. Quinto d'Obbligo

La CNPADC ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva - ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 - di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 9. Collaudo e verifica di conformità

La CNPADC verifica la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC, tutti i servizi ed i prodotti forniti dal Fornitore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La CNPADC potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, di cui al Capitolato tecnico, fatta salva la facoltà della CNPADC di risolvere il presente Contratto, in conformità a quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione".

L'Aggiudicatario, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto dell'appalto; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

La verifica di conformità è tesa ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura/servizio al Capitolato tecnico. La CNPADC parteciperà alle verifiche e, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà

di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. La verifica di conformità dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, installazione, configurazione ed avviamento dell'intero Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, componenti, insiemi e sottosistemi e beni forniti.

In caso di esito negativo della verifica, l'Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria all'eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità alla seconda verifica entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di verifica negativo, pena l'applicazione delle relative penali di cui al Capitolato.

Qualora anche la seconda verifica di conformità abbia esito nuovamente negativo verranno applicate le penali di cui al Capitolato. E' facoltà della CNPADC procedere ad ulteriori collaudi o in alternativa dichiarare risolto di diritto il Contratto, in tutto o in parte.

Tutte le attività/risultanze della verifica dovranno concludersi con la stesura di un "Verbale di verifica di conformità". Nel caso di esito positivo, la data del verbale positivo avrà valore di "Data di accettazione".

Il superamento delle prove è indispensabile per poter attivare la decorrenza del periodo di manutenzione.

La Verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del servizio/ della fornitura.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

Articolo 10. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento della fornitura, la CNPADC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Aggiudicatario - ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i - delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

La CNPADC potrà applicare all'Aggiudicatario la penale, come sopra determinata nel suo ammontare, dalla contestazione dell'inadempimento (una volta che tale contestazione si sia consolidata all'esito del contraddittorio di cui al comma successivo) sino al momento in cui la fornitura inizierà ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la CNPADC si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Aggiudicatario è

tenuto a ripristinare la Cauzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi ed adoperandosi affinché tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC.

Articolo 11. Pagamento delle fatture

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica nelle modalità indicate nel Contratto.

Il pagamento avverrà previo accertamento della corretta esecuzione della fornitura nonché della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 12. Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 13. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 40% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 14. Responsabilità e Danni a terzi

L'Aggiudicatario è responsabile di ogni danno che il proprio personale possa causare ad attrezzature od impianti ovvero *perdita o corruzione di dati* e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto danneggiato o asportato.

A garanzia di quanto previsto al presente articolo, l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di aver contratto apposita polizza assicurativa aziendale per la copertura dei danni.

Articolo 15. Eccezioni e riserve

Trova applicazione il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Il Direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla CNPADC e riportata nel presente Capitolato d'appalto.

Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sugli atti contabili si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 16. D.U.V.R.I.

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Articolo 17. Normativa di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel relativo bando di gara e nello schema Contratto. Per quanto non previsto nel presente Capitolato le Parti si riportano al bando di gara, al Contratto, all'offerta economica, che l'operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intendono come integralmente riportati, e al Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.